

Documento di valutazione del rischio (DVR)

La valutazione dei rischi va effettuata dal **datore di lavoro** in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, il **medico competente** in medicina del lavoro, previa consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**;

Per le aziende nuove o che assumono il primo lavoratore, la valutazione va effettuata prima di iniziare concretamente l'attività.

Va invece aggiornata:

- in occasione di modifiche di processi produttivi o dell'organizzazione del lavoro;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La valutazione del rischio, nella sua totalità, come previsto dal decreto 81\08, va comunque rivista ogni qualvolta che:

- vengono apportate sostanziali modifiche strutturali
- vengono inserite nuove lavorazioni
- vengono assunti nuovi addetti
- vengono acquistati nuovi macchinari/attrezzature/materiali
- alla scadenza naturale prevista dai vari decreti che compongono il decreto stesso: esempio per il rischio rumore con cadenza almeno quadriennale.

Qualora non si verificassero le situazioni sopracitate, si consiglia comunque di rivedere il tutto ogni tre anni.